

OGGETTO	RICORSO INNANZI AL TAR CALABRIA – SEZIONE STACCATATA DI REGGIO CALABRIA PROMOSSO DAI SIGG. ANTONINO E DAVIDE AMBROGIO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MONTEBELLO JONICO NONCHÉ CONTRO IL CORAP NOTIFICATO A QUEST’ULTIMO IN DATA 21/11/2016. AFFIDAMENTO INCARICO DIFENSIVO.
----------------	--

DELIBERAZIONE N. 37 DEL 29 / 11 / 2016

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DEL CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE (CORAP)**

PREMESSO che:

- con legge regionale n. 38 del 24/12/2001 e s.m.i. la Regione Calabria ha disciplinato il regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale;
- con legge regionale n. 24 del 16/05/2013 è stato disciplinato il “Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità”;
- ai sensi dell’art. 5, comma 4, della predetta Legge n. 24/2013 il CORAP subentra, fra l’altro, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, dei soppressi Consorzi industriali;
- con DPGR della Regione Calabria n. 112 del 15/06/2016, in esecuzione a quanto disposto dalla legge regionale n. 24/2013, si è proceduto alla propria nomina quale Commissario Straordinario unico per l’accorpamento dei cinque Consorzi Industriali della Calabria nel Corap;
- con DPGR della Regione Calabria n. 115 del 29/06/2016, è stato formalmente istituito il CORAP, quale ente pubblico economico e strumentale della Regione Calabria, mediante l’accorpamento nel Consorzio ASI di Catanzaro degli altri quattro Consorzi provinciali regolamentati dalla Legge Regionale n. 38 del 31/12/2001, con conseguente cambio della denominazione e contestualmente sono stati confermati in capo al Commissario Straordinario già nominato con DPGR n. 112 del 15/06/2016 tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nelle more della conclusione delle procedure successive all’accorpamento;
- con Decreto commissariale n. 7/2016 è stata istituita l’Avvocatura unitaria consortile;

VISTI:

- il ricorso innanzi al TAR Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria promosso dai sigg. Antonino e Davide Ambrogio nei confronti del Comune di Montebello Jonico nonché contro il CORAP notificato all’Unità Territoriale CORAP di Reggio Calabria il 21/11/2016 (acquisito al prot. CORAP n. 0003222 del 21/11/2016) con il quale i prefati sigg. Ambrogio hanno chiesto, previa adozione di idonee misure cautelari e “... *previa declaratoria di inoperatività dei vincoli di destinazione del piano regolatore dell’ASI...*”, di accertare e dichiarare l’illegittimità dei provvedimenti impugnati ivi meglio specificati, adottando ogni necessario provvedimento consequenziale, in relazione al diniego della richiesta di permesso di costruire in sanatoria di un fabbricato in c.a. ad un piano f.t. sito in località Ficarella della Frazione di Saline Joniche e dell’ordine di demolizione delle opere di ampliamento realizzate dagli stessi sigg. Ambrogio;
- il parere dell’Avv. Maria Gabriella D’Ottavio, Legale dell’Avvocatura unitaria consortile;
- l’istruttoria amministrativa, a cura dell’Avvocatura unitaria, degli atti d’ufficio inerenti la presente costituzione;

RITENUTO, pertanto:

- di non avvalersi delle procedure di mediazione e di costituirsi nel suddetto giudizio promosso dai sigg. Ambrogio innanzi al TAR Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria, meglio indicato in premessa, per la tutela degli interessi del CORAP e per resistere al predetto ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- di conferire apposito incarico di patrocinio e mandato alle liti al difensore consortile Avv.

Maria Gabriella D'Ottavio del Foro di Reggio Calabria, autorizzandola, sin da ora, a compiere ogni successiva e/o ulteriore azione connessa al procedimento di che trattasi, stabilendo che il compenso spettante alla predetta, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento approvato con Decreto commissariale n. 7/2016, viene determinato considerando i valori medi di cui alla relativa tabella ex D.M. n. 55 del 10/03/2014, con riferimento al valore di causa indeterminabile;

DELIBERA

- A. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono riportate per intero.
- B. Di costituire il Consorzio Regionale per lo sviluppo delle Attività Produttive (CORAP), in persona del Commissario Straordinario, Dott.ssa Rosaria Guzzo, in forza di nomina ex DPGR n. 112/2016 e n. 115/2016, nel giudizio meglio descritto in preambolo, promosso innanzi al TAR Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria dai sigg. Antonino e Davide Ambrogio con ricorso notificato in data 21/11/2016, per resistere nel predetto giudizio.
- C. Di conferire apposito incarico di patrocinio e mandato alle liti al difensore consortile Avv. Maria Gabriella D'Ottavio del Foro di Reggio Calabria, autorizzandola, sin da ora, a compiere ogni successiva e/o ulteriore azione connessa al procedimento di che trattasi, stabilendo che il compenso spettante alla predetta, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento approvato con Decreto commissariale n. 7/2016, viene determinato considerando i valori medi di cui alla relativa tabella ex D.M. n. 55 del 10/03/2014, con riferimento al valore di causa indeterminabile.
- D. Di autorizzare i competenti Uffici ad effettuare tutti i successivi adempimenti connessi e consequenziali alla presente deliberazione e le relative spese, imputandole alle corrispondenti voci di bilancio.

Dott.ssa Rosaria Guzzo

